

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12.

CAPO I FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

- ART 1 OGGETTO E FINALITÀ
- ART 2 REGIME DI AIUTO
- ART 3 DEFINIZIONI
- ART 4 SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI

CAPO II – INIZIATIVE FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI.

- ART 5 INIZIATIVE FINANZIABILI
- ART 6 SETTORI ESCLUSI
- ART 7 DIVIETO DI CUMULO
- ART 8 SPESE AMMISSIBILI
- ART 9 SPESE NON AMMISSIBILI
- ART 10 AVVIO, DURATA E CONCLUSIONE DELLE INIZIATIVE
- ART 11 LIMITI DI SPESA E DI CONTRIBUTO
- ART 12 INTENSITÀ DELL'AIUTO

CAPO III – PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE

- ART 13 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
- ART 14 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
- ART 15 CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
- ART 16 VALUTAZIONE TECNICA E LIVELLO DEL PROGETTO

CAPO IV – EROGAZIONE IN VIA ANTICIPATA

- ART 17 EROGAZIONE IN VIA ANTICIPATA

CAPO V – VARIAZIONI ALL'INIZIATIVA.

- ART 18 VARIAZIONI ALL'INIZIATIVA AMMESSE A CONTRIBUTO

CAPO VI – PROROGA DELL'AVVIO E DELLA CONCLUSIONE DELLE INIZIATIVE E RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

- ART 19 PROROGHE
- ART 20 PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE
- ART 21 MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE
- ART 22 CERTIFICAZIONE DELLE SPESE

CAPO VII – LIQUIDAZIONE, RIDETERMINAZIONE E SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

- ART 23 LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO
- ART 24 RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO
- ART 25 SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

CAPO VIII – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, CONTROLLI E REVOCHE

- ART 26 OBBLIGHI DEI BENEFICIARI
- ART 27 VINCOLI DI DESTINAZIONE
- ART 28 CONFERMA DELLE AGEVOLAZIONI
- ART 29 ANNULLAMENTO, REVOCA E RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO
- ART 30 CONTROLLI E VERIFICHE TECNICHE

CAPO IX – NORME TRANSITORIE E FINALI

ART 31 RINVIO

ART 32 RINVIO DINAMICO

ART 33 NORME TRANSITORIE E FINALI

ART 34 ABROGAZIONI

ART 35 ENTRATA IN VIGORE

ALLEGATO A

SETTORI E ATTIVITÀ ESCLUSI DAL REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014

ALLEGATO B

SETTORI E ATTIVITÀ ESCLUSI DAL REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013

ALLEGATO C

CRITERI DI VALUTAZIONE E DI PRIORITÀ

ALLEGATO D

SPESE PER IL PERSONALE

TABELLA STANDARD DI COSTI UNITARI

ALLEGATO E

ELENCO DEI COMUNI RIENTRANTI NELLE AREE DI CUI ALL'ARTICOLO 107, PARAGRAFO 3, LETTERA C),

DEL TFUE (EX ARTICOLO 87, PARAGRAFO 3, LETTERA C) DEL TRATTATO CE)

ALLEGATO F

ELENCO DEI COMUNI DI MONTAGNA IN FASCIA C

CAPO I FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art 1 oggetto e finalità

1. Il presente regolamento stabilisce criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane e loro consorzi e società consortili di contributi per la ricerca, lo sviluppo, il trasferimento tecnologico e l'innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato).

2. I finanziamenti per l'attività di cui al comma 1 sono finalizzati a rafforzare la competitività delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia attraverso il sostegno allo sviluppo delle basi scientifiche e tecnologiche del tessuto imprenditoriale regionale.

Art 2 regime di aiuto

1. I contributi per le iniziative di cui al presente regolamento sono concessi nel rispetto di quanto previsto da:

a) regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti <<de minimis>>, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 di data 24.12.2013;

b) regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 187 di data 26.6.2014; non è prevista la concessione di singoli aiuti di importo elevato che raggiungano o superino le soglie previste dall'articolo 4 del medesimo regolamento.

Art 3 definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

b) sviluppo sperimentale: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche

- periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;
- c) microimprese, piccole imprese e medie imprese: imprese che soddisfano i requisiti di cui all'Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014;
- d) organismo di ricerca: un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;
- e) collaborazione tra imprese: la realizzazione di un progetto unitario di ricerca e sviluppo da parte di almeno due imprese artigiane indipendenti;
- f) alle normali condizioni di mercato: una situazione in cui le condizioni relative all'operazione tra i contraenti non differiscono da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non contengono alcun elemento di collusione. Il principio delle normali condizioni di mercato si considera soddisfatto se l'operazione si svolge nel quadro di una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria; per elementi di collusione si intende la prestazione di servizi di consulenza esterna e servizi equivalenti a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci ovvero tra coniugi, parenti ed affini sino al secondo grado;
- g) costi diretti: spese direttamente connesse al progetto di ricerca e di sviluppo, quali spese di personale, per la strumentazione e le attrezzature, per la ricerca contrattuale, le competenze tecniche ed i brevetti, per i servizi di consulenza ed i servizi equivalenti, per i materiali e le forniture e spese connesse all'ottenimento ed alla validazione dei brevetti e di altri diritti di proprietà industriale;
- h) costi indiretti: spese non direttamente connesse al progetto di ricerca e di sviluppo, quali spese generali per il funzionamento operativo dell'impresa, concernenti telefono, energia elettrica, riscaldamento, canoni di locazione immobiliare e cancelleria;
- i) nuove imprese artigiane: imprese che alla data di presentazione della domanda di contributo risultano iscritte all'Albo provinciale delle imprese artigiane (AIA) da non più di ventiquattro mesi; l'impresa deve essere iscritta all'AIA per la prima volta e il titolare o il socio imprenditore dell'impresa richiedente non deve risultare titolare o socio imprenditore di impresa artigiana già iscritta all'AIA e successivamente cancellata ovvero di impresa non artigiana già iscritta al registro imprese nei cinque anni precedenti alla data di presentazione della domanda di contributo;
- j) imprenditoria giovanile: imprese individuali gestite esclusivamente da giovani di età compresa tra i 18 e 40 anni o le società i cui soci, sia numericamente che finanziariamente, siano in maggioranza assoluta giovani di età compresa tra i 18 e 35 anni ovvero esclusivamente giovani tra i 18 ed i 40 anni;
- k) imprenditoria femminile: imprese individuali gestite da donne o le società di persone e società cooperative costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne e le società di capitale le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai 2/3 a donne e i cui organi di amministrazione sono costituiti per 2/3 da donne.

Art 4 soggetti beneficiari e requisiti

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento le microimprese, le piccole e medie imprese artigiane ed i consorzi e le società consortili artigiane, anche in forma cooperativa.

2. I soggetti di cui al comma 1, compresi i singoli componenti dei consorzi, devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere regolarmente costituite;

b) non essere in situazione di difficoltà, secondo la definizione di cui all'Allegato A;

c) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;

d) non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);

e) non trovarsi nelle condizioni ostative alla concessione del contributo previste dalla vigente normativa antimafia;

f) non essere destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione di recupero della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999, del Consiglio, del 22 marzo 1999.

3. Ai fini dell'ammissibilità della domanda di contributo, il beneficiario deve svolgere un'attività artigiana, così come registrata nella visura camerale, coerente con il progetto presentato.

CAPO II – INIZIATIVE FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI.

Art 5 iniziative finanziabili

1. Ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 12/2002, sono finanziabili, in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 651/2014, le seguenti iniziative, purché strettamente funzionali all'attività artigiana svolta:

a) progetti di ricerca industriale, di seguito denominati progetti di ricerca;

b) attività di sviluppo sperimentale, di seguito denominate progetti di sviluppo;

c) progetti di innovazione, inclusi quelli rivolti ai processi e all'organizzazione, di seguito denominati progetti di innovazione.

2. Relativamente alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 ed ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 è finanziabile il costo per la certificazione delle spese.

Art 6 settori esclusi

1. Ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014, sono escluse dai benefici previsti per le iniziative di cui all'articolo 5, le attività e le tipologie di aiuto nonché le imprese in difficoltà come elencati e definiti nell'allegato A.

2. Ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013, sono escluse dai benefici previsti per le iniziative di cui all'articolo 5, comma 2 relative agli aiuti alla certificazione delle spese, le attività e le tipologie di aiuto come elencati e definiti nell'allegato B.

Art 7 divieto di cumulo

1. I contributi concessi per le finalità di cui all'articolo 1 non sono cumulabili con altri incentivi pubblici, compresi aiuti di Stato e incentivi "de minimis", ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.

2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, i contributi sono cumulabili nel limite massimo della spesa effettivamente sostenuta con ulteriori misure di incentivazione non costituenti aiuti di Stato, su valutazione della Commissione europea.

Art 8 spese ammissibili

1. Sono considerate ammissibili le spese strettamente legate alla realizzazione delle iniziative finanziabili sostenute dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda in relazione alle iniziative avviate ai sensi dell'articolo 10, comma 2.

2. Per i progetti di ricerca e di sviluppo sono ammissibili le seguenti spese:

a) spese di personale dipendente;

b) spese di personale per collaboratori occasionali o a progetto;

c) spese di personale per titolari, collaboratori familiari, soci o amministratori dell'impresa, iscritti all'INAIL;

d) spese per l'acquisto di strumentazione, di attrezzature specifiche, nuove di fabbrica e di software specialistici strettamente correlati alla realizzazione del progetto. Sono ammessi a contributo i costi di ammortamento, limitatamente ad una quota derivante dal rapporto tra la durata di effettivo utilizzo del bene nell'ambito del progetto ed il periodo di ammortamento calcolato conformemente alla normativa vigente. Il periodo di utilizzo decorre dalla data di consegna del bene specificata nella documentazione di trasporto o in documentazione equipollente ovvero, in mancanza, dalla data della relativa fattura; qualora tali beni non siano soggetti ad ammortamento, è ammessa a contributo la quota derivante dal rapporto tra la durata di effettivo utilizzo del bene nell'ambito del progetto ed un periodo convenzionale di dodici mesi. In ogni caso, la spesa ammissibile non può essere superiore al costo effettivamente sostenuto;

e) spese per la ricerca contrattuale, per le prestazioni di terzi, per i servizi di consulenza, per le competenze tecniche, per l'acquisizione di brevetti e per i servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca e sviluppo, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comportino elementi di collusione; per le suddette spese, i prestatori dei servizi devono essere in possesso di adeguata esperienza professionale in relazione all'attività da svolgere nel progetto, come documentata da curriculum o scheda di presentazione o altra documentazione equipollente;

f) spese per materiali, relativamente all'acquisto di materiali di consumo specifico, di ricambio o durevoli e direttamente imputabili al progetto e alla realizzazione di prototipi; in caso di utilizzo di materiali presenti a magazzino, i medesimi sono individuati in base ai buoni di prelievo e imputati al costo di inventario di magazzino;

g) spese connesse all'ottenimento e alla validazione di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale a concorrenza degli stessi livelli di aiuto riconosciuti alla ricerca e allo sviluppo, per quanto riguarda le attività di ricerca all'origine di tali diritti di proprietà industriale; in particolare:

1) spese da sostenere prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi comprese quelle per la preparazione, il deposito e la trattazione della domanda, nonché spese connesse al rinnovo della domanda prima che il diritto venga concesso;

2) spese per la traduzione ed altre spese da sostenere al fine di ottenere la concessione o la validazione del diritto in altre giurisdizioni;

3) spese di consulenza legale per l'ottenimento del brevetto;

h) spese generali supplementari al progetto, quantificate nella misura del 9 per cento dei costi diretti di cui alle lettere da a) a g) ammessi a contributo, al netto delle spese generali medesime ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 28 gennaio 2010, n. 111 (Approvazione del metodo per la determinazione forfetaria delle spese generali quali costi indiretti per la realizzazione dei progetti di ricerca e sviluppo);

i) spese impreviste, calcolate nella misura massima del 5 per cento dell'investimento, relative a variazioni di costo intervenute in fase di realizzazione del progetto e rendicontate a consuntivo nell'ambito delle singole voci di spesa ammesse a contributo.

3. Per le spese del personale di cui al comma 2, lettere a), b) e c), riferibili alle figure del responsabile della ricerca, dei ricercatori e del personale tecnico ed ausiliario, trovano applicazione le seguenti disposizioni:

a) le spese sono ammissibili nella misura in cui il personale medesimo è impiegato nel progetto, per un ammontare annuo massimo di 1800 ore/uomo per il personale di cui alla lettera a) del comma 2 e 900 ore/uomo per il personale di cui alle lettere b) e c) del comma 2;

b) al numero complessivo di ore dedicate al progetto da ciascun soggetto, si applicano i costi standard unitari, indicati nell'allegato D, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 17 dicembre 2009, n. 2823 (Approvazione del metodo di calcolo per la definizione dei costi standard unitari per il personale della ricerca e per i titolari, collaboratori familiari, soci o amministratori che intervengono nel progetto di ricerca e sviluppo); i collaboratori occasionali o a progetto sono equiparati al personale di cui alla lettera c) del comma 2, ai fini dell'applicazione dei costi standard indicati nell'allegato D;

c) si applicano i costi standard unitari, indicati nell'allegato D previsti per i titolari, collaboratori familiari, soci o amministratori dell'impresa, anche nel caso in cui gli stessi risultino avere un contratto di lavoro subordinato con l'impresa;

d) le ore dedicate al progetto sono registrate nel diario della ricerca;

e) il responsabile della ricerca, i ricercatori, il personale tecnico ed ausiliario sono in possesso di adeguata esperienza professionale in relazione all'attività da svolgere nel progetto, come documentata da curriculum; quest'ultimo non è richiesto per il personale tecnico ed ausiliario se dipendente dell'impresa;

f) la congruità delle spese di personale, in relazione alle dimensioni dell'impresa o ad altri elementi risultanti dal progetto e l'adeguata esperienza professionale, è soggetta alla valutazione del Comitato tecnico consultivo per le politiche economiche, di cui all'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), di seguito denominato Comitato.

4. I costi ammissibili sono imputati al progetto di sviluppo al netto di eventuali recuperi sulle spese sostenute che l'impresa può ottenere:

a) dall'alienazione a terzi o dallo sfruttamento di progetti di dimostrazione iniziale o di progetti pilota;

b) dall'alienazione a terzi del prototipo o dallo sfruttamento dello stesso nell'attività ordinaria dell'impresa.

5. Nel caso di sfruttamento del prototipo, il recupero è calcolato percentualmente sull'investimento complessivo o sul valore delle singole voci di spesa che concorrono alla realizzazione del prototipo.

6. Per i progetti di ricerca e sviluppo, le attività di cui al comma 2, lettera e), possono essere realizzate in collaborazione con gli organismi di ricerca.

7. Il responsabile della ricerca può essere anche un soggetto esterno all'impresa non avente nessun tipo di legame o partecipazione nella stessa, con la quale collabora come responsabile del progetto. In tal caso il responsabile della ricerca è in possesso di adeguata esperienza professionale in relazione

all'attività da svolgere nel progetto, come documentata da curriculum o scheda di presentazione o altra documentazione equipollente ed il suo onorario viene considerato come prestazione di terzi.

8. Per i progetti di innovazione, sono ammissibili le seguenti spese:

a) relativamente ai servizi di consulenza in materia di innovazione:

1) consulenza gestionale;

2) assistenza tecnologica;

3) servizi di trasferimento di tecnologie;

4) consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza;

5) consulenze volte all'ottenimento delle certificazioni ISO, qualora siano direttamente ed esclusivamente collegate con il progetto di ricerca e/o di sviluppo da realizzare;

b) relativamente ai servizi di sostegno all'innovazione: spese per banche dati, biblioteche tecniche, ricerche di mercato, etichettatura di qualità, test e certificazione; tali spese sono ammissibili a contributo qualora siano direttamente ed esclusivamente collegate con il progetto di ricerca o di sviluppo da realizzare.

9. Per i progetti di innovazione, i beneficiari del contributo utilizzano l'aiuto per acquistare i servizi al prezzo di mercato, o se il fornitore dei servizi è un ente senza scopo di lucro, ad un prezzo che ne rifletta integralmente i costi maggiorati di un margine di utile ragionevole.

10. Sono altresì ammissibili a contributo, ai sensi dell'articolo 41 bis, comma 4, della legge regionale 7/2000, i costi connessi all'attività di certificazione della spesa di cui all'articolo 5, comma 2, alle condizioni e limiti previsti dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 30 maggio 2011, n. 123/Pres (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a fronte delle spese connesse all'attività di certificazione della rendicontazione ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della legge regionale 11/2009 - Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici).

11. Sono oggetto di valutazione del Comitato l'adeguata esperienza professionale degli addetti e dei prestatori di servizi, la pertinenza, la congruità e l'inquadramento delle spese in misura totale o parziale nell'ambito delle fattispecie di ricerca industriale, sviluppo sperimentale ed innovazione nonché l'eventuale determinazione di importi a recupero, anche in misura percentuale.

Art 9 spese non ammissibili

1. Per la realizzazione di tutte le iniziative di cui al presente regolamento non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste dall'articolo 8 e in particolare le spese relative a:

a) personale che svolge attività amministrativa e di ordinaria gestione, apprendisti, viaggi e missioni dei dipendenti e dei soci/titolari dell'impresa, corsi di formazione del personale;

b) responsabile della ricerca, ricercatori, personale tecnico ed ausiliario e prestatori di servizi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera e) privi di adeguata esperienza professionale in relazione all'attività da svolgere nel progetto;

c) beni immobili, impianti generali, opere edili;

d) acquisto di strumenti e di attrezzature non strettamente funzionali alla realizzazione delle attività di ricerca e sviluppo, personalizzazione di macchinari destinati alla produzione e relativi meccanismi di controllo, acquisto di arredi;

e) noleggio o acquisizione in leasing di strumentazioni e di attrezzature;

f) scorte;

g) acquisto di beni o materiali usati;

- h) la prestazione di servizi di consulenza esterna e servizi equivalenti a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci ovvero tra coniugi, parenti ed affini sino al secondo grado;
- i) parcelle notarili, consulenze economico-finanziarie, servizi di contabilità o revisione contabile, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 8, comma 10, consulenze legali, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 8, comma 2, lettera g);
- j) redazione, predisposizione e aggiornamento di manuali d'uso, manuali utente e specifiche tecniche, consulenze per la realizzazione di siti internet, compresi quelli destinati al commercio elettronico, predisposizione della domanda di contributo, politiche di marketing, iniziative di pubblicità, studi di fattibilità, ricerche di mercato, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 8, comma 8, lettera b);
- k) certificazione di qualità, omologazione ed attestazioni di conformità, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 8, comma 8, lettera b);
- l) canoni di manutenzione e assistenza;
- m) garanzie fornite da istituti bancari, assicurativi o finanziari;
- n) spese accessorie quali IVA, valori bollati e altre imposte e tasse, interessi debitori, aggi, spese, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari;
- o) spese per aggiornamento software.

Art 10 avvio, durata e conclusione delle iniziative

1. Le imprese indicano in sede di domanda le date presunte di avvio e conclusione dell'iniziativa.
2. Le imprese avviano l'iniziativa in data successiva a quella di presentazione della domanda e comunque entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di concessione del contributo, pena la revoca del provvedimento di concessione del contributo.
3. Per avvio dell'iniziativa si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante che renda irreversibile l'investimento a seconda del verificarsi della prima delle seguenti circostanze:
 - a) nel caso di prestazioni fornite dal personale di cui all'articolo 8, comma 2, lettere a), b) e c), l'inizio effettivo dell'attività legata al progetto, come attestato nel diario della ricerca;
 - b) nel caso di fornitura di beni, la data di consegna degli stessi specificata nella documentazione di trasporto, ovvero, in mancanza di tale specificazione, la data della prima fattura;
 - c) nel caso di fornitura di servizi, quali ad esempio consulenze e collaborazioni, la data di inizio della prestazione, specificata nel contratto o nella documentazione equipollente ovvero, in mancanza di tale specificazione, la data della prima fattura;
 - d) nel caso di prelievo di materiali dal magazzino, la data riportata nel buono di prelievo.
4. Il progetto può avere una durata massima di trenta mesi decorrenti dalla data di avvio effettivo dell'iniziativa fino alla data di conclusione dell'iniziativa, fatta salva l'eventuale proroga concessa ai sensi dell'articolo 19.
5. Per conclusione dell'iniziativa si intende il verificarsi dell'ultima delle seguenti circostanze:
 - a) nel caso di prestazioni fornite dal personale, la conclusione effettiva dell'attività legata al progetto, come attestato nel diario della ricerca;
 - b) nel caso di fornitura di beni, la data di consegna degli stessi specificata nella documentazione di trasporto, ovvero, in mancanza di tale specificazione, la data della fattura;
 - c) nel caso di fornitura di servizi, la data di conclusione della prestazione, specificata nella fattura o nella documentazione equipollente;
 - d) nel caso di prelievo di materiali dal magazzino, la data riportata nel buono di prelievo.
6. Le imprese comunicano, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di concessione del contributo, la data di avvenuto avvio dell'iniziativa e la data di conclusione, salvo proroga autorizzata ai sensi dell'articolo 19, nei termini ivi previsti.

7. In difetto della comunicazione di cui al comma 6, l'ufficio competente assegna un ulteriore termine di quindici giorni per provvedere; qualora il termine assegnato decorra inutilmente, il provvedimento di concessione è revocato.

Art 11 limiti di spesa e di contributo

1. Sono ammesse a contributo le iniziative la cui spesa ammissibile è pari o superiore ai seguenti limiti:

a) per i progetti che comprendono ricerca, sviluppo ed innovazione:

1) 25.000 euro per le piccole e medie imprese;

2) 20.000 euro per le microimprese;

b) per i progetti esclusivamente di innovazione:

1) 15.000 euro per le piccole e medie imprese;

2) 10.000 euro per le microimprese.

2. Il contributo è revocato qualora la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile in sede di rendicontazione sia inferiore ai limiti minimi previsti al comma 1.

3. Il limite massimo di contributo concedibile a ciascuna impresa è di 400.000 euro. Tale limite può essere annualmente aggiornato dalla Giunta regionale in sede di programmazione della gestione delle risorse finanziarie disponibili, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a ciascuna annualità considerata.

Art 12 intensità dell'aiuto

1. Per i progetti di ricerca e di sviluppo, l'agevolazione consiste nell'attribuzione di un aiuto non rimborsabile nella misura massima del:

a) 70 per cento del costo ritenuto ammissibile del progetto di ricerca per le piccole imprese e 60 per cento per le medie imprese;

b) 45 per cento del costo ritenuto ammissibile del progetto di sviluppo per le piccole imprese e 35 per cento per le medie imprese.

2. Fermo restando il limite massimo di cui al comma 4, l'intensità massima dell'aiuto di cui al comma 1 può essere aumentata di 15 punti percentuali nei seguenti casi:

a) se il progetto comporta una collaborazione effettiva tra un'impresa ed un organismo di ricerca, a condizione che l'organismo suddetto sostenga almeno il 10 per cento dei costi ammissibili del progetto ed abbia il diritto di pubblicare i risultati nella misura in cui derivino dall'attività di ricerca dallo stesso effettuata; ai fini di tale maggiorazione, le attività in subappalto non sono considerate come collaborazione effettiva;

b) se il progetto comporta una collaborazione effettiva tra almeno due imprese artigiane, alle seguenti condizioni:

1) che le singole imprese siano indipendenti l'una dall'altra;

2) che nessuna sostenga singolarmente oltre il 70 per cento dei costi ammissibili del progetto organico realizzato in collaborazione;

3) che le singole imprese presentino domanda di contributo a valere sul presente regolamento con le modalità di cui all'articolo 13, comma 7;

4) che tutte le domande riguardanti il progetto di collaborazione siano ammesse a contributo e riguardino un unico progetto organico comprendente una o più iniziative di cui all'articolo 5.

3. Nel caso di aiuti ad un progetto di ricerca e sviluppo realizzato in collaborazione tra organismi di ricerca e imprese, il cumulo delle sovvenzioni pubbliche dirette ad un progetto specifico e dei contributi

degli organismi di ricerca a beneficio del medesimo progetto, qualora costituiscano aiuti, non può essere superiore all'intensità di aiuto applicabile alla singola impresa beneficiaria.

4. Per i progetti di ricerca e sviluppo, l'intensità massima dell'aiuto non può in ogni caso superare l'80 per cento dei costi ammissibili.

5. Per i progetti di innovazione, l'agevolazione consiste nell'attribuzione di un aiuto non rimborsabile nella misura massima del 75 per cento dei costi ammissibili per un massimo di 200.000 euro per beneficiario su un periodo di tre anni.

6. Per le spese connesse alla certificazione di cui all'articolo 5, comma 2, l'intensità massima di aiuto è fissata secondo i criteri e limiti di cui al regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione n. 123/2011.

CAPO III – PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE

Art 13 presentazione delle domande

1. La domanda di contributo è presentata, nel rispetto del regime fiscale vigente sull'imposta di bollo, alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, di seguito denominata Direzione centrale attività produttive, Servizio Industria e Artigianato, in seguito denominato ufficio.

2. Con decreto del Direttore centrale attività produttive, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al settore artigianato, sono fissati i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande di contributo. Ai fini del rispetto del termine di presentazione delle domande, fa fede la data e l'ora di inoltro telematico tramite il sistema di gestione on line delle domande (GOLD).

3. Prima del termine iniziale è possibile elaborare la domanda, ed i relativi allegati, sul sistema GOLD a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al settore artigiano.

4. La domanda, corredata dalla documentazione di cui al comma 9, sottoscritta con firma digitale a garanzia della paternità e integrità della stessa, è inoltrata esclusivamente in forma elettronica per via telematica tramite il sistema GOLD, secondo le modalità indicate nelle linee guida per la compilazione e la trasmissione telematica della domanda di contributo, in seguito denominate linee guida.

5. Le imprese presentano una sola domanda di contributo per ciascuna annualità, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 6, e la domanda medesima riguarda un unico progetto organico comprendente una o più iniziative di cui all'articolo 5.

6. Non presentano domanda le imprese che, al momento della presentazione della stessa, hanno uno o più progetti finanziati dall'ufficio a valere sul presente regolamento o su bandi emanati in attuazione della programmazione comunitaria, per i quali è ancora pendente il termine di conclusione, come comunicato ai sensi della disciplina di riferimento, ovvero oggetto di successiva proroga, fatti salvi i progetti conclusi anticipatamente, da comunicare tempestivamente all'ufficio competente.

7. Per i progetti di collaborazione tra imprese, le distinte domande di contributo sono inoltrate in via telematica, secondo le modalità indicate nelle linee guida.

8. Sono pubblicati sul sito www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al settore artigianato:

a) lo schema di domanda e la modulistica di corredo, approvati con decreto del Direttore centrale attività produttive;

b) le linee guida;

c) la nota informativa recante le informazioni sul procedimento, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

9. Nella documentazione allegata alla domanda sono comprese, in particolare:

a) le caratteristiche soggettive dell'impresa, le caratteristiche e gli obiettivi del progetto, il periodo di svolgimento, le risorse da utilizzare e il dettaglio delle relative spese;

b) le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) ed attestanti, in particolare, il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4, comma 2, lettere b), c), d) e f) ed il rispetto:

1) della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);

2) dei parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;

3) del divieto di cumulo ai sensi dell'articolo 7;

c) la dichiarazione di aver preso visione della nota informativa di cui al comma 8, lettera c);

d) il curriculum dei soggetti di cui all'articolo 8, comma 2, lettere a), b) e c); il curriculum non è richiesto per i tecnici ed altro personale ausiliario qualora dipendenti dell'impresa;

e) il curriculum o le schede di presentazione o altra documentazione equipollente dei soggetti prestatori dei servizi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera e) e comma 8, lettera a);

f) la copia del contratto stipulato con l'organismo di ricerca, eventualmente contenente la condizione sospensiva che ne subordina l'efficacia alla concessione del contributo, ai fini del riconoscimento del punteggio di cui all'allegato C e dell'eventuale maggiorazione della percentuale di aiuto; ove non disponibile, lettera di intenti o di incarico, fermo restando che, al fine della conferma della maggiorazione nella percentuale di aiuto o del punteggio premiale previsto, il contratto è presentato contestualmente alla rendicontazione della spesa;

g) la copia del contratto stipulato con le imprese che collaborano al progetto, eventualmente contenente la condizione sospensiva che ne subordina l'efficacia alla concessione del contributo, ai fini del riconoscimento della maggiorazione della percentuale di aiuto.

10. Le modalità di trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), sono riportate nella nota informativa di cui al comma 8, lettera c).

Art 14 istruttoria delle domande

1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento nonché la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa.

2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere. È consentita la proroga del termine, per una sola volta e per un massimo di trenta giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

3. Ove l'integrazione o la regolarizzazione resa ai sensi del comma 2 non consenta di concludere l'istruttoria della domanda di contributo, il responsabile del procedimento assegna all'interessato un ulteriore termine non superiore a quindici giorni per provvedere.

4. Ove l'impresa presenti un numero di domande superiore a quello consentito, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, viene istruita unicamente la prima domanda, facendosi riferimento numero progressivo di protocollo assegnato nel rispetto dell'ordine di inoltro telematico tramite il sistema GOLD.

5. L'ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000, ad eccezione dei casi di rinuncia di cui al comma 6, lettera h) e di insufficiente disponibilità finanziaria di cui al comma 4 dell'articolo 15.

6. La domanda per accedere agli incentivi è archiviata e dell'archiviazione è data tempestiva comunicazione all'impresa nei seguenti casi:

a) la domanda è inoltrata con modalità diverse dall'inoltro in forma elettronica per via telematica tramite il sistema GOLD;

b) la domanda per accedere agli incentivi non è redatta secondo i criteri e le modalità previsti nel relativo modello, approvato ai sensi dell'articolo 13, comma 8, lettera a) e l'irregolarità non è sanabile;

c) la domanda è ulteriore rispetto alla prima presentata dalla medesima impresa nell'ambito della stessa annualità;

d) la domanda è presentata da impresa beneficiaria di contributi a valere sul presente regolamento o bando emanato in attuazione della programmazione comunitaria senza che sia decorso il termine di cui all'articolo 13, comma 6;

e) il termine assegnato ai sensi dei commi 2 e 3, per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della domanda decorre inutilmente;

f) la documentazione pervenuta ai sensi del comma 3 non consente, sentito il Comitato, di concludere l'istruttoria della domanda di contributo sulla base della documentazione agli atti;

g) per insufficiente disponibilità finanziaria, ai sensi dell'articolo 15, comma 4;

h) per rinuncia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione.

Art 15 concessione del contributo

1. Le domande sono esaminate tramite procedimento valutativo a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000. L'ordine cronologico è determinato dal numero progressivo di protocollo assegnato nel rispetto dell'ordine di inoltro telematico tramite il sistema GOLD.

2. I contributi sono concessi, sentito il parere del Comitato, entro il termine di centottantanta giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo ovvero, nei casi di cui all'articolo 14, commi 2 e 3, dalla data del ricevimento di tutta la documentazione e le informazioni richieste per l'espletamento delle attività istruttorie, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 della legge regionale 7/2000. L'ufficio competente procede all'istruttoria delle domande di contributo nei limiti di disponibilità di bilancio, correlati ai patti di stabilità e crescita fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Alle imprese interessate è data comunicazione dell'esaurimento delle risorse finanziarie, la quale interrompe i termini per la concessione del contributo.

3. Nel caso di sopravvenute risorse finanziarie in sede di assestamento del bilancio, il termine di cui al comma 2 decorre dalla data di deliberazione della Giunta regionale resa in sede di programmazione della gestione delle risorse finanziarie disponibili.

4. Le domande non istruite a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria o dei limiti derivanti dai patti di stabilità e crescita e per le quali non sia intervenuto il decreto di prenotazione delle risorse entro la chiusura dell'esercizio finanziario dell'anno di presentazione delle domande medesime, sono archiviate d'ufficio entro il 31 dicembre e dell'archiviazione è data tempestiva comunicazione all'impresa.

5. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultimo progetto finanziabile, è disposta la concessione parziale, con riserva di integrazione con eventuali risorse sopravvenute nell'anno di presentazione della domanda o con i fondi stanziati nell'anno successivo. Il provvedimento integrativo di concessione è adottato entro il termine di novanta giorni dalla data di deliberazione della Giunta regionale resa in sede di programmazione della gestione delle risorse finanziarie disponibili.

6. Il termine per la concessione del contributo è interrotto per effetto del preavviso di provvedimento negativo di cui all'articolo 14, comma 5.

7. L'ufficio competente comunica ai soggetti beneficiari, in particolare, la concessione dei contributi, il termine per la conclusione del progetto, il termine e le modalità di presentazione della rendicontazione.

8. Prima della concessione del contributo relativo alle spese connesse all'attività di certificazione di cui all'articolo 5, comma 2, l'Ufficio competente acquisisce dall'impresa la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai fini della verifica del rispetto dei limiti "de minimis". L'impresa rilascia la dichiarazione sulla base del modello pubblicato sul sito internet di cui all'articolo 13 comma 2, previa tempestiva quantificazione e comunicazione da parte dell'Ufficio competente dell'importo dell'incentivo da concedere.

Art 16 valutazione tecnica e livello del progetto

1. La valutazione tecnica del singolo progetto è effettuata in fase istruttoria dal Comitato, che esprime il proprio parere tecnico secondo i criteri indicati nell'allegato C riferiti ai contenuti, agli obiettivi del progetto, alle caratteristiche ed alla localizzazione dell'impresa nelle zone di svantaggio socio-economico di cui agli allegati E ed F.

2. Sulla base del parere di cui al comma 1, è attribuito un punteggio che colloca il progetto in uno dei seguenti tre livelli di valore:

a) livello basso: punteggio finale compreso tra 21 e 36: 80 per cento dell'intensità massima di contributo ammessa;

b) livello medio: punteggio finale compreso tra 37 e 55: 90 per cento dell'intensità massima di contributo ammessa;

c) livello alto: punteggio finale pari o superiore a 56: 100 per cento dell'intensità massima di contributo ammessa.

3. I progetti che non raggiungono il punteggio minimo di 21 punti non sono ammessi.

4. La Giunta regionale, in relazione alle risorse disponibili, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a ciascuna annualità considerata, può aggiornare in sede di programmazione della gestione delle risorse finanziarie disponibili, le percentuali del contributo di cui al comma 2 da applicarsi alle intensità massime di aiuto stabilite ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'articolo 12, con facoltà di limitare l'assegnazione ai livelli alto e medio al fine di garantire l'elevato livello progettuale delle iniziative finanziate.

5. Non sono cumulabili tra loro i punteggi relativi alle lettere da a) a d) di cui al punto 1 dell'Allegato C e dalle lettere a) e b) del punto 5.

6. Il Comitato valuta, indipendentemente dalla qualificazione proposta dall'impresa, se il progetto e le specifiche spese sono riconducibili alle iniziative di ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e di innovazione.

CAPO IV – EROGAZIONE IN VIA ANTICIPATA

Art 17 erogazione in via anticipata

1. I contributi possono essere erogati in via anticipata, entro novanta giorni dalla richiesta nella misura massima del 70 per cento, previa presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli interessi, redatta secondo il fac-simile disponibile sul sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore artigianato.
2. L'erogazione in via anticipata del contributo concesso di cui al comma 1 è richiesta prima della data di conclusione del progetto, pena il non accoglimento della richiesta medesima.
3. La percentuale di cui al comma 1 può essere modificata dalla Giunta regionale, in sede di programmazione della gestione delle risorse finanziarie disponibili, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a ciascuna annualità considerata, in applicazione dei limiti annuali imposti dal patto di stabilità e crescita.

CAPO V – VARIAZIONI ALL'INIZIATIVA.

Art 18 variazioni all'iniziativa ammesse a contributo

1. Fatte salve le spese impreviste intervenute ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera i), il soggetto beneficiario esegue l'iniziativa conformemente alle voci di spesa ed agli importi ammessi a contributo.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, nel caso in cui l'iniziativa necessiti di variazioni rispetto all'iniziativa ammessa a contributo, il soggetto beneficiario dà tempestiva e motivata comunicazione all'ufficio competente, che provvede alla valutazione ed all'approvazione eventuale delle variazioni, entro novanta giorni dalla comunicazione, sentito il parere del Comitato qualora ne sia rilevata l'opportunità o sussistano dubbi circa la conformità tra il progetto preventivato e la variazione proposta.
3. In difetto della comunicazione di cui al comma 2, l'ufficio competente, qualora accerti in sede di rendicontazione la rilevante difformità tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, revoca o ridetermina il contributo concesso, acquisito il parere del Comitato.
4. Le variazioni al progetto non determinano in alcun caso l'aumento del contributo complessivamente concesso, né della quota di contributo riconosciuta per le diverse iniziative finanziabili di cui all'articolo 5.
5. Per le spese di personale, non sono ammissibili variazioni di costo superiori al 20 per cento per ciascun addetto ovvero, nel caso di richiesta di inserimento di nuovi addetti nel progetto, superiori al 20 per cento del costo complessivo delle spese di personale ammesse a contributo.
6. La comunicazione di cui al comma 2 non è ammessa se presentata prima della concessione del contributo.

CAPO VI – PROROGA DELL'AVVIO E DELLA CONCLUSIONE DELLE INIZIATIVE E RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

Art 19 proroghe

1. La proroga del termine di avvio dell'iniziativa è ammessa una sola volta nel limite massimo di sessanta giorni a condizione che la richiesta sia debitamente ed espressamente motivata e presentata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di concessione del contributo.

2. L'impresa beneficiaria può presentare una o più richieste di proroga del termine di conclusione dell'iniziativa, a condizione che la stessa sia debitamente motivata e presentata prima della scadenza del termine di conclusione comunicato ai sensi dell'articolo 10, comma 6.
3. Le proroghe dei termini di conclusione del progetto sono autorizzate dall'ufficio competente entro il limite massimo complessivo di sei mesi.
4. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga del termine di conclusione del progetto, ovvero di presentazione dell'istanza stessa oltre la scadenza di detto termine, sono comunque fatte salve le spese sostenute ed ammissibili fino alla data di scadenza del termine di conclusione dell'iniziativa comunicato ai sensi dell'articolo 10, comma 6, previa valutazione tecnica del Comitato sull'effettiva e compiuta realizzazione del progetto secondo la sua finalità originaria.

Art 20 presentazione della rendicontazione

1. Ai fini dell'erogazione del contributo, i beneficiari presentano la rendicontazione di spesa entro il termine massimo di quattro mesi decorrenti dalla data di conclusione dell'iniziativa, comunicata ai sensi dell'articolo 10, comma 6, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 3.
2. Nel caso in cui il progetto risulti concluso prima della concessione del contributo, il termine di cui al comma 1 decorre dalla data del ricevimento della comunicazione all'impresa dell'adozione del decreto di concessione.
3. La modulistica di presentazione della rendicontazione è compilata on line attraverso il sistema Gold, accessibile dal sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore artigianato. L'inoltro è effettuato sia per via telematica, attraverso il sistema Gold, sia attraverso i canali tradizionali, una volta che il documento sia stato stampato, debitamente sottoscritto e corredato dall'idonea documentazione giustificativa di spesa.
4. Ai fini del rispetto del termine di presentazione della rendicontazione, fa fede la trasmissione della rendicontazione in formato cartaceo. Sono considerate presentate nei termini le rendicontazioni pervenute entro i quindici giorni successivi alla scadenza di cui al comma 1, purché inviate a mezzo raccomandata; ai fini del rispetto del termine fa fede la data del timbro postale di spedizione.
5. Per i progetti di collaborazione tra imprese, le distinte rendicontazioni di spesa sono presentate contestualmente in una medesima busta recante la dicitura "progetto di collaborazione tra imprese".
6. Sono pubblicati sul sito www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al settore artigianato lo schema di modello di presentazione della rendicontazione e la modulistica di corredo, approvati con decreto del Direttore centrale attività produttive.

Art 21 modalità di rendicontazione

1. Per la rendicontazione i beneficiari presentano, in particolare:
 - a) la relazione illustrativa dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;
 - b) documentazione di spesa in originale ovvero copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. L'ufficio competente ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali;
 - c) la documentazione di cui ai commi 4 e 6, attestante il pagamento della documentazione di spesa;
 - d) copia del contratto stipulato con l'organismo di ricerca qualora non allegato alla domanda di contributo;
 - e) le dichiarazioni attestanti il mantenimento dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 4, comma 2, lettere c), d) e f);

f) per il personale impiegato nel progetto, copia del foglio presenze del libro unico dell'impresa relativamente al personale dipendente e copia degli eventuali contratti di collaborazione occasionale o a progetto;

g) ulteriore documentazione prevista dal modello di presentazione della rendicontazione di cui all'articolo 20, comma 6.

2. Le spese sostenute dai beneficiari ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettere d), e), f), g) e i) e comma 7, devono essere giustificate da fatture o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, di data compresa tra la data di avvio e quella di conclusione del progetto, pena la non ammissibilità a contributo. In caso di utilizzo di materiali presenti a magazzino, la documentazione dei costi di inventario di magazzino è costituita dai buoni di prelievo.

3. Le spese sostenute dai beneficiari ai sensi dell'articolo 8, comma 10, devono essere giustificate da fatture o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, di data compresa tra la data di conclusione del progetto ed il termine ultimo di presentazione della rendicontazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 1, pena la non ammissibilità a contributo.

4. Per i documenti di spesa di importo pari o superiore a 500,00 euro, il pagamento avviene esclusivamente tramite le seguenti forme di transazione, pena l'inammissibilità della relativa spesa: bonifico bancario, ricevuta bancaria, bollettino postale, vaglia postale.

5. La documentazione comprovante l'avvenuto pagamento di cui al comma 4 deve indicare gli estremi della specifica fattura o documento probatorio equivalente, oggetto del versamento. L'ufficio competente può valutare l'ammissibilità di pagamenti singoli o cumulativi, effettuati con le predette modalità, che non indicano gli estremi della fattura, a condizione che l'impresa produca ulteriore documentazione a supporto della spesa, atta a comprovare in modo certo e inequivocabile l'avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilità dello stesso alla specifica fattura o documento equivalente probatorio, inerente alla spesa rendicontata.

6. Per i documenti di spesa di importo inferiore a 500,00 euro è consentito il pagamento effettuato con modalità diverse da quelle di cui al comma 4; in tal caso, il pagamento medesimo è attestato dalla liberatoria del fornitore, redatta secondo il modello allegato alla rendicontazione delle spese, ovvero dalla fattura quietanzata dal fornitore, con dicitura <<pagato>>, firma, data e timbro del fornitore medesimo.

7. Entro il termine di rendicontazione di cui all'articolo 20, comma 1, i beneficiari devono effettuare tutti i pagamenti relativi alle spese rendicontate, pena l'inammissibilità delle stesse.

Art 22 certificazione delle spese

1. I beneficiari possono avvalersi dell'attività di certificazione della spesa prestata da commercialisti, revisori contabili, centri di assistenza fiscale, secondo criteri e modalità stabiliti dal regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione n. 123/2011, utilizzando la modulistica di cui all'articolo 20, comma 3.

2. La certificazione di cui al comma 1 sostituisce la presentazione della documentazione di cui all'articolo 21, comma 1, lettere b), c) ed f), compresi gli eventuali buoni di prelievo.

CAPO VII – LIQUIDAZIONE, RIDETERMINAZIONE E SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Art 23 liquidazione del contributo

1. L'ufficio competente procede all'istruttoria della documentazione presentata a rendicontazione delle iniziative, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'erogazione del contributo. L'ufficio competente può richiedere documentazione integrativa ed effettuare controlli e sopralluoghi.
2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile dell'istruttoria ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine suddetto a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.
3. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato per l'integrazione della documentazione l'ufficio competente procede sulla base della documentazione agli atti.
4. Il decreto di liquidazione del contributo è emanato dall'ufficio competente entro centottanta giorni dalla data di presentazione della rendicontazione. Detto termine è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione della rendicontazione, nel caso in cui la stessa risulti irregolare o incompleta.
5. La rendicontazione viene sottoposta a parere del Comitato quando ne sia rilevata l'opportunità e sussistano dubbi circa la conformità tra il progetto preventivato e quello realizzato.
6. Qualora la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore del 50 per cento rispetto al preventivo ammesso, il provvedimento di concessione del contributo è revocato.
7. Il contributo liquidabile non è in nessun caso superiore all'importo massimo concesso, anche qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano superiori a quanto preventivato.
8. In sede di liquidazione, l'ufficio competente, ricorrendone i presupposti, procede alla rideterminazione del contributo concesso nei casi di variazione previsti dall'articolo 24.

Art 24 rideterminazione del contributo concesso

1. Qualora siano rilevate variazioni nelle condizioni sottoelencate, che hanno determinato l'attribuzione di un punteggio addizionale in sede di valutazione del progetto, il punteggio è rideterminato e il contributo concesso è aggiornato nell'intensità di aiuto nel caso in cui il nuovo punteggio comporti la variazione del livello di valutazione:
 - a) criteri ambientali;
 - b) progetto svolto in collaborazione con l'organismo di ricerca;
 - c) brevettazione nell'ambito del progetto di ricerca e/o sviluppo;
 - d) localizzazione della sede di realizzazione delle iniziative nelle zone di svantaggio socio economico di cui agli allegati E ed F.
2. Il contributo concesso è decurtato delle maggiorazioni di cui all'articolo 12, comma 2 nel caso in cui non sia realizzata la collaborazione con l'organismo di ricerca ovvero la collaborazione tra imprese.
3. Il contributo concesso è rideterminato in esito alle variazioni intervenute ai sensi dell'articolo 18.
4. Qualora le somme erogate anticipatamente siano eccedenti rispetto al contributo liquidabile, l'ufficio competente procede al recupero secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

Art 25 sospensione dell'erogazione del contributo

1. La sospensione dell'erogazione del contributo può essere disposta ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000.

CAPO VIII – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, CONTROLLI E REVOCHE

Art 26 obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari sono tenuti a:

- a) avviare l'iniziativa in data successiva a quella di presentazione della domanda;
- b) essere iscritti all'Albo delle imprese artigiane al momento della liquidazione del contributo qualora non siano già iscritti al momento della presentazione della domanda;
- c) mantenere i requisiti soggettivi di cui all'articolo 4 comma 2, lettere a), c), d), e) e f) per tutta la durata del progetto e fino alla liquidazione del contributo;
- d) trasmettere la dichiarazione di avvio e di conclusione del progetto ai sensi dell'articolo 10, comma 6;
- e) mantenimento di una attività artigiana così come registrata nella visura camerale coerente con il progetto presentato.
- f) rilasciare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al "de minimis" di cui all'articolo 15, comma 8;
- g) mantenere i vincoli di destinazione di cui all'articolo 27, comma 1 e comma 2;
- h) realizzare le iniziative conformemente al progetto ammesso a contributo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 18;
- i) consentire ed agevolare ispezioni e controlli;
- j) rispettare le tempistiche, fatte salve le proroghe autorizzate ai sensi dell'articolo 19;
- k) comunicare eventuali variazioni, ai sensi degli articoli 18 e 28;
- l) comunicare eventuali variazioni intervenute relative all'impresa quali, in particolare, la sede legale, l'unità operativa, la ragione sociale;
- m) non ricevere altri contributi sull'iniziativa finanziata;
- n) rispettare gli obblighi specifici stabiliti dal regolamento e gli altri obblighi previsti dalla normativa di riferimento richiamata all'articolo 2;
- o) rispettare le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro;
- p) nel caso di cui all'articolo 22, conservare i titoli originari di spesa, nonché la documentazione a supporto della rendicontazione, presso i propri uffici ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

2. Qualora all'atto della presentazione della domanda l'impresa svolgente attività artigiana di uno Stato membro non abbia la sede o un'unità operativa sul territorio regionale, l'apertura in regione della sede o dell'unità operativa presso il registro delle imprese deve intervenire prima o contestualmente all'avvio del progetto e deve essere comunicata all'Amministrazione regionale. Nel caso di mancata iscrizione al registro delle imprese della Regione Friuli Venezia Giulia della sede o dell'unità operativa al momento dell'avvio del progetto il contributo non viene concesso o viene revocato.

Art 27 vincoli di destinazione

1. Per i due anni successivi alla data di conclusione dell'iniziativa i soggetti beneficiari rispettano i seguenti obblighi:

- a) mantenere la sede o l'unità operativa nel territorio regionale, qualora l'importo liquidato sia di importo superiore a 50.000 euro;

b) non alienare o cedere a terzi a qualunque titolo i prototipi o i progetti pilota per i quali non è stato applicato il recupero di cui all'articolo 8, comma 4.

2. Allo scopo di assicurare il rispetto del vincolo di destinazione di cui al comma 1, i soggetti beneficiari, trasmettono all'Ufficio competente, entro il 28 febbraio di ogni anno, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo il modello pubblicato sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al settore artigianato. In caso di inosservanza, l'Ufficio competente procede ad effettuare ispezioni e controlli.

3. La variazione della dimensione aziendale dell'impresa beneficiaria, successiva alla concessione del contributo, non comporta la violazione dei vincoli di destinazione né la revoca o rideterminazione del contributo concesso. Per variazione della dimensione aziendale si intende il superamento dei limiti dimensionali previsti per l'impresa artigiana dall'articolo 11 della legge regionale 12/2002 o il superamento dei parametri finanziari previsti dalla normativa comunitaria per la piccola impresa.

Art 28 conferma delle agevolazioni

1. Ai sensi dell'articolo 32 ter della legge regionale 7/2000, in caso di variazioni soggettive dei beneficiari anche a seguito di conferimento, fusione d'impresa, nonché trasferimento dell'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, che dovessero intervenire tra la presentazione della domanda di contributo e la compiuta decorrenza dei vincoli di destinazione di cui all'articolo 27, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante, alle seguenti condizioni:

- a) il subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso alle agevolazioni;
- b) è verificata la prosecuzione dell'attività in capo al subentrante;
- c) è mantenuta, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;
- d) il subentrante si impegna a rispettare i vincoli di destinazione di cui all'articolo 27 per il periodo residuo.

2. Alla domanda di subentro devono essere allegati le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e l'impegno alla prosecuzione dell'attività con assunzione dei relativi obblighi, secondo le indicazioni pubblicate sul sito www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al settore artigianato.

3. Nel caso in cui l'istanza pervenga prima dell'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, l'ufficio competente avvia nuovamente l'iter istruttorio; per le istanze pervenute successivamente, l'ufficio competente espleta le necessarie valutazioni in ordine all'eventuale conferma delle agevolazioni concesse. L'eventuale provvedimento di conferma è adottato entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza.

4. L'impresa comunica tempestivamente all'ufficio competente, la trasformazione d'impresa che dovesse intervenire tra la presentazione della domanda di contributo e la data del provvedimento di liquidazione. Trova applicazione il comma 3.

Art 29 annullamento, revoca e rideterminazione del contributo concesso

1. Ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000, il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di illegittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2. Il provvedimento di concessione è revocato, in particolare, a seguito della decadenza dal diritto al contributo derivante dalla rinuncia del beneficiario, ovvero per inadempimento del beneficiario rilevabile qualora:

- a) l'iniziativa sia stata avviata prima della data di presentazione della domanda;
- b) sia decorso inutilmente il termine assegnato per la comunicazione della data di effettivo avvio e di conclusione dell'iniziativa, ai sensi dell'articolo 10, comma 7;
- c) la rendicontazione delle spese non sia presentata nel termine di cui all'articolo 20, comma 1;
- d) siano variate, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, le condizioni che hanno determinato l'attribuzione di punteggio aggiuntivo in sede di valutazione e la variazione di tali condizioni abbia comportato la rideterminazione del punteggio di valutazione, risultando lo stesso inferiore al punteggio minimo di 21 punti;
- e) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore ai limiti minimi previsti all'articolo 11, comma 1;
- f) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore rispetto al preventivo ammesso del 50 per cento;
- g) l'iniziativa realizzata si discosti significativamente da quella ammessa a contributo;
- h) non siano mantenuti i requisiti soggettivi di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b) ed i vincoli di destinazione di cui all'articolo 27, comma 1;
- i) in caso di variazioni soggettive, non siano rispettate le condizioni per il subentro nell'agevolazione, ai sensi dell'articolo 28.

3. Il provvedimento di concessione è revocato ovvero il contributo concesso è rideterminato, a seguito della decadenza dal diritto al contributo qualora sia accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge.

4. L'ufficio competente comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'annullamento o la revoca del provvedimento di concessione. Le somme eventualmente erogate sono restituite secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

5. I provvedimenti di revoca, annullamento o modifica, di provvedimenti già emanati sono adottati entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere, ovvero dalla data di ricevimento della richiesta.

Art 30 controlli e verifiche tecniche

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del finanziamento, nonché per tutta la durata dei vincoli di destinazione, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

2. Nel corso dell'intero procedimento può essere acquisito il parere tecnico del Comitato in relazione a specifiche esigenze istruttorie.

CAPO IX – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art 31 rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si rinvia alle leggi regionali 12/2002 e 7/2000, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 29, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2007)).

Art 32 rinvio dinamico

1. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente degli stessi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art 33 norme transitorie e finali

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento relativi alle domande di contributo presentate a valere sul decreto del Presidente della Regione 17 giugno 2011, n. 138 (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12) e successive modifiche e integrazioni, continuano a trovare applicazione le disposizioni ivi previste.
2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 14 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2015)), le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle domande presentate nell'anno 2014 a valere sul regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 138/2011 e non finanziate per insufficiente disponibilità delle risorse finanziarie entro la chiusura dell'esercizio medesimo.
3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 18 della legge regionale n. 27/2014 le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle domande presentate nell'anno 2013 a valere sul Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo sviluppo e la Coesione (PAR FSC) della Regione Friuli Venezia Giulia non finanziate per insufficiente disponibilità delle risorse finanziarie.
4. Alle domande di cui ai commi 2 e 3 si applicano le percentuali di contributo già applicate alle domande presentate nelle annualità 2013 e 2014 e finanziate, corrispondenti alle percentuali di cui al comma 2 dell'articolo 16 del presente regolamento.
5. I termini del procedimento per la concessione del contributo per le domande di cui ai commi 2 e 3 decorrono dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
6. L'Ufficio competente richiede alle imprese che hanno presentato domanda di contributo ai sensi dei commi 2 e 3 conferma dell'interesse a sviluppare il progetto presentato nonché eventuale ulteriore documentazione per l'espletamento delle attività istruttorie delle domande di contributo.

Art 34 abrogazioni

1. E' abrogato il decreto del Presidente della Regione 17 giugno 2011, n. 0138/Pres (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12).

Art 35 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Settori e attività esclusi dal regolamento (UE) n. 651/2014

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 651/2014 non sono concessi:
 - a) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
 - b) aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.
2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 651/2014 non sono concessi:
 - a) aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (1), ad eccezione degli aiuti alla formazione, degli aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti, degli aiuti a ricerca, sviluppo e innovazione a favore delle PMI e degli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità;
 - b) aiuti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione della compensazione per i sovraccosti diversi dai costi di trasporto nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), agli aiuti alle PMI per servizi di consulenza, agli aiuti al finanziamento del rischio, agli aiuti alla ricerca e sviluppo, agli aiuti all'innovazione a favore delle PMI, agli aiuti per la tutela dell'ambiente e agli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità;
 - c) aiuti concessi nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nei casi seguenti:
 - i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
 - d) aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio;
 - e) alle categorie di aiuti a finalità regionale escluse all'articolo 13.

Se un'impresa operante nei settori esclusi di cui alle lettere a), b) o c) del primo comma opera anche in settori che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività, a condizione che gli Stati membri garantiscano, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi a norma del presente regolamento.

3. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 651/2014, il regolamento non si applica:
 - a) ai regimi di aiuti che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali;
 - b) agli aiuti ad hoc a favore delle imprese descritte alla lettera a);
 - c) agli aiuti alle imprese in difficoltà, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali.
4. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 651/2014, il regolamento non si applica alle misure di aiuto di Stato che di per sé, o a causa delle condizioni cui sono subordinate o per il metodo di finanziamento previsto, comportano una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare:
 - a) le misure di aiuto in cui la concessione dell'aiuto è subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato. È tuttavia ammessa la condizione di avere una sede o una filiale nello Stato membro che concede l'aiuto al momento del pagamento dell'aiuto;

- b) le misure di aiuto in cui la concessione dell'aiuto è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali;
- c) le misure di aiuto che limitano la possibilità per i beneficiari di sfruttare in altri Stati membri i risultati ottenuti della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione.

Definizioni

Ai fini del regolamento (UE) n. 651/2014 si intende per:

1. *“Produzione primaria di prodotti agricoli”*: la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del trattato, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;
2. *“Prodotti agricoli”*: prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013;
3. *“Imprese in difficoltà”*: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
 - a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
 - b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
 - c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
 - d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
 - e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
 - 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

Settori e attività esclusi dal regolamento (UE) n. 1407/2013

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013 non sono concessi:

- a) aiuti a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
 - b) aiuti a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
 - c) aiuti a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
 - 1) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
 - 2) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
 - d) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
 - e) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.
2. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 1407/2013 non sono concessi aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.
3. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (UE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle lettere a), b) o c) del punto 1 opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento, lo stesso si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento non beneficiano degli aiuti "de minimis" concessi a norma di detto regolamento.

4. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per:

- a) trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- b) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

Definizione di impresa unica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1407/2013

1. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1407/2013, per impresa unica s'intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.>>;
- Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate impresa unica.

Criteria di valutazione e di priorità

Criteria di valutazione	Punteggio	
1) Tipologia di intervento¹		
a) Progetti di ricerca industriale che prevedano anche la realizzazione di attività di sviluppo sperimentale:		
- <u>prevalenza di spesa per attività di ricerca:</u>		
I) innovazione radicale caratterizzata da originalità e complessità progettuale	min 56-65 max	<input type="checkbox"/>
II) notevole miglioramento di prodotti o di processi produttivi o di servizi esistenti o di tecnologie consolidate	min 46-55 max	<input type="checkbox"/>
- <u>prevalenza di spesa per attività di sviluppo sperimentale</u>		
III) innovazione radicale caratterizzata da originalità e complessità progettuale	min 36 max 45	<input type="checkbox"/>
IV) notevole miglioramento di prodotti o di processi produttivi o di servizi esistenti o di tecnologie consolidate	min 26 max 35	<input type="checkbox"/>
b) Progetti di ricerca industriale		
I) innovazione radicale caratterizzata da originalità e complessità progettuale	min 36 max 45	<input type="checkbox"/>
II) notevole miglioramento di prodotti o di processi produttivi o di servizi esistenti o di tecnologie consolidate	min 26 max 35	<input type="checkbox"/>
c) Progetti di sviluppo sperimentale		
I) innovazione radicale caratterizzata da originalità e complessità progettuale	min 26 max 35	<input type="checkbox"/>
II) notevole miglioramento di prodotti o di processi produttivi o di servizi esistenti o di tecnologie consolidate	min 16 max 25	<input type="checkbox"/>
d) Progetti di innovazione concernenti servizi di consulenza in materia di innovazione	min 16 max 25	<input type="checkbox"/>
2) Criteri ambientali²		
a) Progetti i cui risultati riguardano l'utilizzo di materiali ecocompatibili, la riduzione dei rifiuti, il riciclo dei rifiuti e la depurazione dagli inquinanti delle risorse idriche	min 1 max 5	<input type="checkbox"/>
b) Progetti i cui risultati riguardano il risparmio delle risorse energetiche ed idriche, l'efficacia energetica e l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili	min 1 max 5	<input type="checkbox"/>
3) Altri elementi di valutazione		

¹ I punteggi di cui ai criteri da a) a d) non sono cumulabili.

² Nella relazione del progetto devono essere specificatamente descritte le ricadute positive in campo ambientale.

a) Progetto svolto in collaborazione con organismi di ricerca ³	min 4 max 8	<input type="checkbox"/>
b) Nuovo brevetto da registrare ⁴	2	<input type="checkbox"/>
4) Caratteristiche dell'impresa		
a) Microimprese	4	<input type="checkbox"/>
b) Nuova impresa artigiana ⁵	4	<input type="checkbox"/>
c) Imprenditoria giovanile ⁶	3	<input type="checkbox"/>
d) Imprenditoria femminile ⁷	3	<input type="checkbox"/>
5) Localizzazione in zone di svantaggio socio economico di cui agli Allegati E e F8		
a) Aree di cui all'articolo 107 3 c) del TFUE ⁹	3	<input type="checkbox"/>
b) Comuni di montagna appartenenti alla fascia C	3	<input type="checkbox"/>

Il punteggio minimo per l'ammissibilità a contributo è pari a 21.

Il punteggio finale attribuito al singolo progetto determina l'intensità del contributo, collocando lo stesso in uno dei seguenti tre livelli di valore:

- a) livello basso: punteggio finale compreso tra 21 e 36;
- b) livello medio: punteggio finale compreso tra 37 e 55;
- c) livello alto: punteggio finale pari o superiore a 56.

³ Allegare copia del contratto o del documento d'intesa con l'organismo di ricerca.

⁴ Nel progetto presentato devono essere previste le spese per l'ottenimento e la validazione dei brevetti.

⁵ Imprese che alla data di presentazione della domanda di contributo risulta iscritta all'Albo provinciale delle imprese artigiane (AIA) da non più di ventiquattro mesi; l'impresa deve essere iscritta all'AIA per la prima volta e il titolare o il socio imprenditore dell'impresa richiedente non deve risultare titolare o socio imprenditore di impresa artigiana già iscritta all'AIA e successivamente cancellata ovvero di impresa non artigiana già iscritta al registro imprese nei cinque anni precedenti alla data di presentazione della domanda di contributo.

⁶ Imprese individuali gestite esclusivamente da giovani di età compresa tra i 18 e 40 anni o società i cui soci, sia numericamente che finanziariamente, siano in maggioranza assoluta giovani di età compresa tra i 18 e 35 anni ovvero esclusivamente giovani tra i 18 ed i 40 anni

⁷ Imprese individuali gestite da donne o società di persone e società cooperative costituite in misura non inferiore al 60% da donne e società di capitale le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai 2/3 a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno 2/3 da donne.

⁸ I punteggi di cui alle lettere a) e b) non sono cumulabili.

⁹ Ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c) Trattato CE.

Spese per il personale
Tabella standard di costi unitari

Personale dipendente dedicato al progetto	
A) Responsabile della ricerca:	Costo orario
1) inquadrato con il contratto di dirigente	euro 32,00
2) inquadrato con la qualifica di quadro	euro 21,00
3) inquadrato con la qualifica di impiegato	euro 20,00
B) Ricercatore	euro 19,00
C) Personale tecnico e operaio	euro 15,00

Titolari, collaboratori familiari, soci o amministratori	
Qualifica	Costo orario
A) Responsabile della ricerca	euro 20,00
B) Ricercatore	euro 19,00
C) Personale tecnico e operaio	euro 15,00

**Elenco dei Comuni rientranti nelle aree di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c),
del TFUE (ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato CE)**

(decisione C (2014) 6424 del 16 settembre 2014 della Commissione europea di approvazione della Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014–2020, che individua le aree ammissibili agli aiuti di Stato a finalità regionale in base alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per il periodo dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2020)

Provincia di Udine	Aiello del Friuli, Bagnaria Arsa, Buttrio, Chiopris – Viscone, Corno di Rosazzo, Manzano, Pavia di Udine, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, San Vito al Torre, Torviscosa
Provincia di Gorizia	Cormons
Provincia di Pordenone	Brugnera, Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Porcia, Prata di Pordenone, Pravisdomini

Elenco dei Comuni di Montagna in fascia C

Comune	Prov	Zona montana di svantaggio socio-economico in fascia C ex articolo 21 della LR 33/2002
Ampezzo	UD	
Arta Terme	UD	
Attimis	UD	in fascia C i centri abitati di Porzus, Subit e Cancellier
Cercivento	UD	
Chiusaforte	UD	
Comeglians	UD	
Dogna	UD	
Drenchia	UD	
Enemonzo	UD	in fascia C i centri abitati di Fresis, Maiaso, Tartinis e Colza
Faedis	UD	in fascia C i centri abitati di Canebola e Valle
Forgaria nel Friuli	UD	in fascia C il centro abitato di Monte Prat
Forni Avoltri	UD	
Forni di Sopra	UD	
Forni di Sotto	UD	
Grimacco	UD	
Lauco	UD	
Ligosullo	UD	
Lusevera	UD	
Malborghetto Valbruna	UD	
Moggio Udinese	UD	
Montenars	UD	
Nimis	UD	in fascia C i centri abitati di Chialminis, Monte Prato e Borgo di Mezzo
Ovaro	UD	
Paluzza	UD	
Paularo	UD	
Pontebba	UD	
Prato Carnico	UD	
Preone	UD	
Prepotto	UD	in fascia C il centro abitato di Castelmonte
Pulfero	UD	
Ravaschetto	UD	
Raveo	UD	in fascia C il centro abitato di Raveo
Resia	UD	

Comune	Prov	Zona montana di svantaggio socio-economico in fascia C ex articolo 21 della LR 33/2002
Resiutta	UD	
Rigolato	UD	
San Leonardo	UD	in fascia C il centro abitato di Iainich
San Pietro al Natisone	UD	in fascia C il centro abitato di Costa
Sauris	UD	
Savogna	UD	
Socchieve	UD	
Stregna	UD	
Sutrio	UD	
Taipana	UD	
Tarvisio	UD	
Tolmezzo	UD	in fascia C i centri abitati di Cazzaso, Fusea, Illegio, Cazzaso Nuova e Lorenzaso
Torreano	UD	in fascia C i centri abitati di Masarolis, Reant e Tamoris
Treppo Carnico	UD	
Verzegnis	UD	
Zuglio	UD	in fascia C i centri abitati di Fielis e Sezza
Andreis	PN	
Aviano	PN	in fascia C i centri abitati di Busa di Villotta e Collalto
Barcis	PN	
Caneva	PN	in fascia C il centro abitato di La Crosetta
Cimolais	PN	
Claut	PN	
Clauzetto	PN	
Erto e Casso	PN	
Frisanco	PN	
Tramonti di Sopra	PN	
Tramonti di Sotto	PN	
Vito d'Asio	PN	

VISTO: IL PRESIDENTE